

COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI

(Prov. di Padova)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.33 del 27.06.1994 [CO.RE.CO. n. 5025], esecutiva il 28.07.1994.
- Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 02.08.1994 al 17.08.1994.
- Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.42 del 02.09.1994 [CO.RE.CO. n. 6795], esecutiva il 14.10.1994 ripubblicato dal 15 al 30 ottobre 1994.
- Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.43 del 28.06.1995 [CO.RE.CO. n. 5327], esecutiva il 26.07.1995 ripubblicato dal 01 al 16 agosto 1995.
- Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.61 del 28.09.1995 [CO.RE.CO. n. 7550] esecutiva il 02.11.1995.
- Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.5 del 12.02.1996 [CO.RE.CO. n. 1106] esecutiva il 12.03.1996.

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

ART. 2

Oggetto della Tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.
5. Sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano i centri abitati del Comune di San Martino di Lupari (avente popolazione superiore a 10.000 abitanti).

ART. 3

Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al Comune di San Martino di Lupari dal titolare dell'autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

ART. 4

Classificazione delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione che consenta la fruizione esclusiva dei beni, di cui all'art. 2 o di una parte di essi, per un tempo non inferiore all'anno.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche in periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno.

4. Per le occupazioni, sia temporanee che permanenti, che si protraggono per un periodo superiore a quello consentito con l'atto di concessione o di autorizzazione, ancorché superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario indicate all'articolo 10 del presente regolamento, aumentata del 20 per cento.

5. Qualora il titolare dell'atto di autorizzazione o concessione non provveda a quanto previsto all'art. 23 per il rinnovo e al pagamento della tassa dovuta ai sensi del precedente comma, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla scadenza dell'occupazione originariamente autorizzata, l'occupazione sarà considerata abusiva con applicazione delle relative sanzioni.

Art. 5

Autorizzazioni e concessioni

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche è subordinata al rilascio di regolare atto di autorizzazione o concessione da parte del Comune, fatte salve le norme in materia di esercizio di commercio su aree pubbliche.

2. Le occupazioni permanenti potranno essere effettuate solo a seguito del rilascio di un atto di concessione.

3. Le occupazioni temporanee normalmente potranno essere effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione.

4. A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito l'autorizzazione o la concessione. L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione al Sindaco che tramite gli uffici comunali competenti provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e necessità. In assenza di tali presupposti si commineranno le sanzioni previste per l'occupazione abusiva.

5. Per le occupazioni temporanee a breve durata e con riferimento a determinate località il Sindaco potrà disporre l'esonero dalla presentazione della domanda, procedendo agli adempimenti d'ufficio su semplice richiesta dell'occupante.

6. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di due ore.

Art. 6

Domande di autorizzazione o concessione

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree, il soprassuolo o il sottosuolo, siano essi demaniali, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune o di proprietà di privati e gravate da servitù di

pubblico passaggio deve presentare richiesta di autorizzazione o di concessione, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.

2. Chi intenda collocare, anche in via provvisoria impianti, cavi, tubazioni, canalette, ecc. anche se trattasi di imprese di gestione in regime di concessione amministrativa di servizi pubblici, deve presentare domanda di autorizzazione o concessione.

3. L'obbligo della richiesta di autorizzazione o concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa, ai sensi del successivo art. 33 per le prescrizioni del caso.

Art. 7 **Contenuto delle domande**

1. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione ad occupare spazi ed aree pubbliche deve indicare:

- generalità del richiedente;
- codice fiscale e partita I.V.A.;
- indirizzo o sede legale;
- descrizione delle modalità di occupazione;
- durata dell'occupazione;
- ubicazione e dimensioni esatte dell'area che si intende occupare;
- il motivo della richiesta;

e venir compilata in conformità al modello allegato in appendice.

2. Se necessario l'Amministrazione Comunale richiederà ogni documento, disegno, calcolo o altro documento ritenuto utile per una regolare istruttoria sulla domanda presentata.

3. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza; nel caso di richieste contemporanee decide la sorte. E' tuttavia data sempre preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. 8 **Deposito cauzionale**

1. L'Amministrazione Comunale a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nella concessione potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fidejussoria.

2. Il deposito verrà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni.

3. La misura del deposito verrà stabilita dalla Giunta Comunale sentito l'Ufficio Tecnico, in relazione, alle dimensioni, alla natura, alle caratteristiche e qualità dell'occupazione.

Art. 9 **Concessione e/o autorizzazione**

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dal Sindaco sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima ai sensi dei successivi artt. 12 e 14.
2. Il Sindaco potrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 2 dell'art. 7 del presente Regolamento.
3. L'Amministrazione Comunale, per le occupazioni permanenti richiede, sulle domande presentate, il preventivo parere, con valore consultivo, della Commissione edilizia comunale.
4. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 24 ore antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
5. Le autorizzazioni e le concessioni hanno carattere personale, non possono essere cedute e sono subordinate al possesso di ogni altra autorizzazione prevista da specifiche norme di legge.
6. Le autorizzazioni e le concessioni esplicano effetti per la località, la durata, la superficie, l'uso per le quali sono rilasciati, e non costituiscono autorizzazione per il titolare all'esercizio di altre attività.
7. Tutte le autorizzazioni e concessioni si intendono rilasciate a titolo precario e saranno revocabili dal Sindaco per mutate circostanze o esigenze di pubblico interesse.
8. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi e impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.
9. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 10 **Condizioni Generali**

1. Il titolare di autorizzazione o di concessione dovrà in ogni caso rispettare le seguenti condizioni:
 - rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico e delle aree assegnate;
 - rispettare le prescrizioni riportate nell'atto di concessione o autorizzazione;
 - rilasciare l'area o lo spazio entro il termine di scadenza indicato nell'atto oppure presentare, almeno 30 giorni prima della scadenza, regolare domanda per il rinnovo dell'autorizzazione o concessione;
 - custodire lo spazio pubblico o l'area assegnata;
 - evitare inutili intralci alla circolazione di persone, veicoli e mezzi;
 - versare la tassa dovuta, ed integrare, nei modi e nei termini previsti dall'art. 31 del presente regolamento, il versamento nel caso di rinnovi;
 - risarcire il Comune di ogni eventuale spesa sostenuta al fine di consentire l'occupazione richiesta o porre in pristino stato l'area al cessare di questa.
2. In tutti i casi le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare del diritto di accesso alle proprietà private.
3. Le concessioni saranno rilasciate a termine per una durata massima di dieci anni.

4. I titolari di autorizzazione o concessione sono tenuti ad esibire l'atto loro rilasciato ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Art. 11

Alterazioni e manomissioni del suolo

1. E' vietato ai titolari di autorizzazione o concessione manomettere o alterare il suolo pubblico senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, fermo l'obbligo di ristabilire il pristino stato.

2. L'autorizzazione alle manomissioni o alle alterazioni del suolo pubblico e alle aree pubbliche potrà essere prodotta contestualmente alla domanda di cui all'art. 7. Su di esse esprimeranno parere l'Ufficio Tecnico e il Comando di Polizia urbana, indicando, se del caso, speciali prescrizioni e norme che l'autorizzazione dovrà contenere.

3. I titolari di autorizzazione o concessione sono responsabili della pulizia e dell'igiene dell'area loro assegnata.

Art. 12

Revoca dell'autorizzazione o concessione

1. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate per ragioni di pubblico interesse.

2. L'atto di revoca determinerà l'ammontare della tassa da restituire in ragione del periodo non fruito.

3. La revoca non dà diritto al pagamento di alcun interesse o indennità.

4. La revoca è disposta dal Sindaco e il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del messo comunale.

Art. 13

Divieto temporaneo di occupazione

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le autorizzazioni e concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o di interesse per la collettività, senza che sia dovuto alcun rimborso o indennizzo di sorta.

Art. 14

Decadenza dell'autorizzazione o concessione

1. Sono causa di decadenza delle autorizzazioni o concessioni:

- uso improprio del diritto di occupazione;
- le violazioni delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

- le violazioni di norme di legge e di regolamento in materia e delle precisazioni contenute nella concessione o autorizzazione;
- mancato pagamento della tassa e del canone di concessione se dovuto.

Art. 15 **Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione e/o concessioni o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

2. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Art. 16 **Classificazione del Comune**

1. Ai sensi dell'art. 23 comma 1 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla 4^a classe.

Art. 17 **Suddivisione del territorio in categorie**

1. In ottemperanza dell'Art. 42, comma 3, del predetto D.Lgs. 507/1993, il territorio di questo Comune si suddivide in 3 categorie, come da elenco allegato sub. A) e riportato in appendice individuate nel modo che segue:

- I^a categoria: Largo Europa per le occupazioni permanenti, Viale Europa per le occupazioni temporanee;
- II^a categoria: Centri Abitati a suo tempo delimitati dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (delibera n.499 del 29.07.1993), escluse le aree di cui alla suddetta I^a categoria;
- III^a categoria: Aree esterne ai Centri Abitati delimitati come sopra indicato.

2. Le occupazioni permanenti e temporanee effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art. 18 **Tariffe**

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva.

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D. Lgs. n. 507/1993.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe e/o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6 del Decreto suddetto, nelle seguenti proporzioni:

- I^a categoria: 100 per cento

- II^a categoria: 60 per cento

- III^a categoria: 30 per cento.

4. Le riduzioni e gli aumenti tariffari saranno computati in modo uniforme su tutte le categorie deliberate.

5. In attesa di deliberazioni di cui al comma 1 si applicano le tariffe in vigore.

Art. 19

Definizione di occupazione

1. Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporaneo e sottratta all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli soggetti occupanti.

Art. 20

Criteri per la determinazione della tassa e per la misurazione dell'area occupata

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.

2. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/93, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq..

Art. 21

Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di esclusivi elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto si applica la tariffa relativa ai passi carrabili ridotta al 10 per cento.
4. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa relativa è ridotta al 50 per cento.
5. Se il passo carrabile è al servizio di più edifici o fondi appartenenti a diversi soggetti la tassa sarà suddivisa in misura proporzionale tra i suddetti proprietari.
6. Se il passo carrabile si riferisce ad un condominio la tassa non sarà frazionata e il tributo sarà posto a carico del Condominio nella persona dell'Amministratore.

N.B. Con deliberazione di C.C. n. 63 del 30.12.1996 si è stabilito di non applicare, a decorrere dal 1° gennaio 1997, la Tassa Occupazione Spazi e Arre Pubbliche sui passi carrai, ai sensi dell'art. 3, comma 63, della legge 28.12.1995 n. 549.

Art. 22

Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato D. Lgs. n. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 23

Occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma non frazionabile.
2. Per le occupazioni del suolo pubblico la tassa si applica nella misura deliberata secondo le categorie di appartenenza.
3. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico diverse da quelle contemplate dall'art. 46 del D. Lgs. 507/93 si applica la tariffa normale, di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Per le occupazioni con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta al 30 per cento.

Art. 24

Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo

1. Le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo che si realizzino senza soluzioni di continuità con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo pubblico e collegati alle reti stesse (coperture di pozzetti, camerette, cassette di ispezione, pali e tralici di sostegno, cabine elettriche o telefoniche) sono tassate per le parti di strade effettivamente occupate o attraversate da linee aeree.
2. La tassa si applica per chilometro lineare o frazione di ciascuna strada graduata secondo la categoria di appartenenza della stessa.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.
4. Per cunicoli in muratura, collettori, gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti costruiti dal Comune è dovuto, oltre alla tassa annua di cui ai commi precedenti, un contributo determinato di volta in volta dalla Giunta Comunale, sentito l'Ufficio Tecnico, nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute.
5. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo si applicano le disposizioni dell'art. 47, comma quinto, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;

Art. 25

Distributori di carburante

1. La tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 26

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprasuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, determinata ai sensi dell'art. 48 - comma 7 - D.Lgs. n. 507/93.

Art. 27 **Occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è dovuta in relazione alle categorie previste dall'art. 18 del presente Regolamento, alla superficie occupata, e ai tempi di occupazione, con le seguenti misure di riferimento, riferite a tutte le singole fattispecie di occupazione:

Tariffa giornaliera con suddivisione in tre fasce orarie:

- 7.00 - 14.00 (tariffa ridotta al 60%)
- 14.00 - 24.00 (tariffa ridotta al 30%)
- 24.00 - 7.00 (tariffa ridotta al 10%)

In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta nella misura del 50 per cento.

2. Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione della tassa avviene mediante convenzione, che preveda il pagamento anticipato, a tariffa ulteriormente ridotta nella misura del 50 per cento.

3. Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate dall'art. 46 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le tariffe di cui ai commi precedenti ridotte del 30 per cento.

4. Per le occupazioni temporanee con tende o simili, fisse o retrattili, la tassa non si applica.

5. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica la tariffa ordinaria.

6. Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti le tariffe di cui ai commi precedenti sono ridotte al 50 per cento.

7. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio di attività edilizie regolarmente autorizzate, le tariffe di cui al precedente comma 1, sono ridotte al 50 per cento.

8. Per le occupazioni temporanee realizzate con impianti, installazioni o altro, utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa di cui al precedente comma 1, è ridotta al 20 per cento.

9. Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, le tariffe di cui al comma 1 del presente articolo sono ridotte del 50 per cento.

Art. 28

Installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

1. Per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applicano le tariffe per le occupazioni temporanee, di cui al comma 1 dell'art. 27 del presente regolamento, ridotte al 20 per cento.

Art. 29 Canoni dominicali

1. Per le occupazioni dei beni pubblici demaniali oltre la tassa disciplinata dal presente regolamento il Comune impone il pagamento di un canone per l'uso o il godimento del bene pubblico.

Art. 30 Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa

1. La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

CAPO III

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Art. 31 Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art. 3 devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune messi a disposizione degli utenti presso l'Ufficio Tributi, la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni

nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

3. Per le occupazioni di suolo e soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire e per eccesso se è superiore.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

ART. 32

Accertamenti rimborsi e riscossione coattiva della Tassa

1. L'ufficio comunale Tributi controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti.

L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata, dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente art. 31 comma 4 entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio dei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso, il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 33 Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste e nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
- h) le occupazioni di aree e impianti sportivi comunali, anche scolastici, concesse in favore delle associazioni o delle società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al CONI o agli enti di promozione sportiva, per cui si applicano le norme relative ai canoni ricognitori;
- i) le occupazioni realizzate da coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

CAPO IV

CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 34

Contenzioso

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) alla Direzione Regionale delle Entrate - sez. staccata di Padova - sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
- b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

ART. 35

Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le seguenti sanzioni:

- _ per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- _ per l'omesso, tardivo o parziale, versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- _ per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 31, comma 1, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.

Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

2. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 03.03.1934 n. 383 (e successive modificazioni), della legge 24.11.1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.04.1992, n. 285 (e successive modificazioni).

ART. 36

Norme transitorie

1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue:

- a) i contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo I art. 2 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro i 60 giorni successivi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;
- b) per le occupazioni di cui all'art. 24 del presente regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000=;
- c) per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto e per le occupazioni realizzate con installazioni

di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;

d) le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D. Lgs. 507/1993, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L. approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988 riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

ART. 37

Variazioni del Regolamento

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni, del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune a norme di legge.

2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 38

Norme finali

1. Viene abrogato il "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione consiliare n. 56 del 30.07.1992 e successive modificazioni nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.

ART. 39

Entrata in vigore

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 08.06.1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

In sede di prima applicazione la nuova disciplina tariffaria prevista nel presente regolamento entra in vigore dal 01.01.1994.